

Decreto Liberalizzazioni

Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012

“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

(pubbl. su Suppl. Ord. n. 53 alla G.U. 71 del 24 marzo 2012)

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale

Articolo 3

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente:

«Articolo 2463-bis.

(Società a responsabilità limitata semplificata).

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto

Costituzione SRL semplificata

Con l'introduzione del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, è prevista la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con modalità semplificate, in presenza di determinati requisiti.

In particolare, il beneficio è rivolto alle persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età.

Tali soggetti **possono costituire una srl**

- mediante un atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto interministeriale. L'atto notarile è gratuito ed esente da diritto di bollo e di segreteria.
- sottoscrivendo e versando interamente il **capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore ad euro 10.000.**

Le caratteristiche dello statuto standard e le regole per accertare le qualità soggettive dei soci sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il ministero dell'economia e dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Un apposito decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, individuerà uno **statuto standard** della società, nonché i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

<p>compatibili».</p> <p>2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.</p> <p>3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.</p> <p>4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.</p>	
<p>Articolo 56</p>	
<p>Norma nel settore edilizio</p>	
<p>1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</p> <p>«9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.</p>	<p style="text-align: center;">Aliquota IMU fabbricati in vendita</p> <p>Con l'introduzione del nuovo comma 9-bis, nell'ambito dell'articolo 13 decreto legge 201/2011, viene introdotta un'ulteriore ipotesi di riduzione dell'aliquota base dell'IMU.</p> <p>L'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,76%; il Comune può, con propria deliberazione, modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.</p> <p>La disposizione in esame introduce la possibilità, per il Comune, di ridurre l'aliquota base sopraindicata fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice. Tale riduzione opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ fino a che permanga la destinazione alla vendita del fabbricato; ➤ a condizione che non sia locato; ➤ per un periodo comunque non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. <p>Si ricorda che, come stabilito dal comma 9 del citato articolo 13, i Comuni possono ridurre l'aliquota di base anche nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ immobili non produttivi di reddito fondiario ➤ immobili posseduti da soggetti IRES ➤ immobili locati. <p>Relativamente alle fattispecie sopraindicate, i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%.</p>

Articolo 57

Ripristino IVA per housing sociale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal seguente:

«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;» all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole «dell'articolo 19-bis,

Regime IVA locazioni e cessioni abitative

L'articolo in argomento introduce una **modifica al regime IVA applicabile alle locazioni e cessioni di fabbricati ad uso abitativo** disciplinato dall'articolo 10, comma 1, nn. 8 e 8-bis, DPR n. 633/72.

In particolare, è modificato il regime di esenzione delle locazioni e cessioni di abitazioni, ampliando le ipotesi in cui alcune operazioni possono essere considerate imponibili.

La finalità della disposizione è quella di permettere di rendere neutrale l'IVA e consentire agli operatori di detrarre l'IVA pagata sugli acquisti.

Si esamina nel dettaglio l'articolo, con esclusivo riferimento ai fabbricati abitativi. Rimane imponibile, ai sensi del n. 8, articolo 10, citato, la locazione di fabbricati strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione nei confronti di soggetti privati o con diritto a detrazione inferiore al 25% o per cui il locatore ha manifestato l'opzione per l'IVA.

Locazioni fabbricati abitativi

Il n. 8 dell'articolo 10, DPR n. 633/72, modificato dal D.L. n. 223/2006, nel senso di considerare in generale esente la locazione di fabbricati abitativi, ad esclusione di alcune ipotesi da considerarsi imponibili. Si trattava delle:

- *locazioni di abitazioni*
- *effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha eseguito interventi di recupero*
- *stipulate entro 4 anni dall'ultimazione della costruzione o del recupero*
- *a condizione che la locazione sia stipulata per almeno 4 anni*
- *e sia posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata.*

Con l'articolo in esame, sono ampliate le eccezioni alla regola dell'esenzione, stabilendo che sono imponibili le:

- locazioni di abitazioni
- da chiunque effettuate (costruttore, impresa di ristrutturazione, etc.)
- previa espressa opzione per l'imposizione
- a condizione che la locazione riguardi le seguenti tipologie di immobili:
 - fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni e posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;

sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:

«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

La lettera c) infine riformula il n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che elenca i beni e servizi soggetti all'aliquota ridotta del 10 per cento. Sono pertanto soggetti all'aliquota del 10 per cento le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal citato D.M. 22 aprile 2008.

In sede di conversione, è stata ripristinata la formulazione originaria, chiarendo che la norma si riferisce alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

Cessioni di fabbricati abitativi

Il n. 8-bis dell'articolo 10, DPR 633/72, modificato dal D.L. n. 223/2006, nel senso di considerare in generale esente la cessione di fabbricati abitativi, ad esclusione di alcune ipotesi da considerarsi imponibili. Si tratta delle:

- *cessioni di fabbricati abitativi*
- *effettuate dal costruttore o dal soggetto che ha eseguito interventi di recupero entro:*
 - *5 anni dall'ultimazione della costruzione o del recupero;*
 - *oltre 5 anni se entro tale termine i fabbricati sono stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.*

Con l'articolo in esame, sono ampliate le eccezioni alla regola dell'esenzione, stabilendo che sono imponibili anche le:

- cessioni di fabbricati abitativi;
- da chiunque effettuate (costruttore, impresa di ristrutturazione, etc.);
- previa espressa opzione per l'imposizione;
- a condizione che la cessione riguardi le seguenti tipologie di immobili:
 - fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni e posta in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Infine, per effetto della modifica dell'art. 36, comma 3, DPR n. 633/72, è ora prevista la **possibilità di separare l'attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo/strumentale.**

La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni/cessioni esenti che locazioni/cessioni imponibili.

Articolo 59

Extragefitto IVA per le società di progetto per le opere portuali

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione Europea,» sono inserite le seguenti parole: «nonchè, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità di cui al comma 2-quater.

2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.».

Extragefitto IVA per infrastrutture portuali

La disposizione modifica l'articolo 18 della legge di stabilità 2012, prevedendo che il sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione previsto per le opere autostradali, venga esteso anche alle infrastrutture portuali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale. L'articolo intende attribuire alle società di progetto, oltre ai benefici fiscali già previsti dal D.L. n. 201/2011, anche una percentuale del maggior gettito IVA generato dall'opera.

Tale quota di extragefitto è assicurata alla società di progetto direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura.

È prevista l'emanazione di un apposito decreto per stabilire le modalità di accertamento e determinazione dell'extragefitto e le altre disposizioni attuative.

Articolo 60 bis

Misure a tutela della filiera della nautica da diporto

Nautica da diporto

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»;

c) al comma 4, le parole: «, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse;

d) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'atto» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.

Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione»;

e) al comma 7, al primo periodo la parola: «finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio»;

Con una nuova disposizione, introdotta in sede di conversione, è modificata la tassa sulle imbarcazioni, introdotta con il decreto 201/2011: la tassa diventa annuale, e non più legata ai giorni di stazionamento.

La modifica normativa ha l'obiettivo da un lato di evitare che, oltre agli armatori italiani, paghino la tassa anche i non residenti che stazionino nelle acque territoriali; dall'altro non si consente di utilizzare l'escamotage di trasferire le imbarcazioni con bandiera italiana nei porti al di fuori dei confini nazionali. La finalità è quindi quella di favorire la permanenza delle imbarcazioni nelle acque italiane, per aiutare il settore nautico.

L'imposta è stata ridotta, inoltre, per avvicinarla agli standard dei paesi limitrofi.

f) il comma 8 è abrogato;
g) al comma 9, le parole: «da 2 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 7».

Articolo 61

Anticipo recupero accise per autotrasportatori

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;

2) al comma 6, le parole «dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo»;

b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui è sorto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».

2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 30 le parole «sulla benzina senza piombo» sono sostituite

Credito d'imposta per autotrasporto

La disposizione introduce la modifica del termine di presentazione dell'istanza cui è subordinata l'attribuzione del credito d'imposta per i consumi di gasolio per autotrazione riconosciuto agli autotrasportatori di merci per conto terzi o conto proprio effettuato con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che finora l'istanza doveva essere presentata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare.

Con la nuova disposizione:

- l'istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Quindi, nell'anno occorrerà presentare **4 istanze entro le seguenti scadenze perentorie:**

- consumi 1° trimestre: istanza entro il mese di aprile;
- consumi 2° trimestre: istanza entro il mese di luglio;
- consumi 3° trimestre: istanza entro il mese di ottobre;
- consumi 4° trimestre: istanza entro il mese di gennaio.

- conseguentemente, **diventa più ampio il periodo entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito:** il medesimo può essere utilizzato **entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo** a quello in cui è sorto (e non più entro l'anno solare in cui è sorto).

Inoltre, dal 2012 è soppresso il limite massimo annuale di euro 250.000 di utilizzo del credito d'imposta in esame.

<p>dalle seguenti: «sulla benzina con piombo»</p> <p>b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:</p> <p>«30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;</p> <p>30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»</p>	
<p>Articolo 91</p>	
<p>Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141</p>	
<p>1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.</p> <p>2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.»</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal</p>	<p style="text-align: center;">Trasferimento residenza all'estero</p> <p>Il trasferimento all'estero della residenza da parte di soggetti esercenti imprese commerciali determina, ai sensi dell'art. 166, TUIR, il realizzo dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi confluiscono in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.</p> <p>Ora, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 2-quater, è prevista la possibilità, per i predetti soggetti che trasferiscono la residenza in Stati UE ovvero appartenenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) di richiedere la sospensione dell'effetto del realizzo.</p> <p>Tale disposizione, le cui modalità attuative saranno individuate con un apposito Decreto, è applicabile ai trasferimenti effettuati successivamente al 24 gennaio 2012.</p>

comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 91-bis

Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «allo svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalità non commerciali».

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

IMU enti non commerciali

L'articolo, inserito durante l'iter di conversione in legge, prevede che, **dal 2013**, l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di **enti non commerciali adibiti a specifiche attività sarà applicabile solo nel caso in cui le predette siano svolte con modalità non commerciali**. In sostanza, gli enti pubblici e privati non commerciali sono esenti dall'IMU nel caso di utilizzo di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Nel caso di utilizzo misto l'esenzione si applica solo alla parte dell'immobile utilizzato per la parte non commerciale.

Articolo 93

Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione."

Rivalsa IVA

Con la modifica del comma 7 dell'art. 60, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell'IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell'imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario o committente, in precedenza non ammessa.

Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l'IVA o la maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi.

In tal caso il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente o prestatore l'imposta o la maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Articolo 94

Domanda di sgravio dei diritti doganali

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Domanda di sgravio diritti doganali

L'articolo 94 è diretto a consentire il ricorso giurisdizionale alla competente commissione tributaria avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale, anche nelle ipotesi in cui la decisione sia stata trasmessa alla Commissione europea per le decisioni di competenza.

Articolo 95

Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7, alinea, le parole: «, ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse;
- al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»;
- al comma 13, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «operano sui predetti proventi una ritenuta con

Rendite finanziarie

L'articolo 95 modifica l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 in tema di unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche:

- viene soppressa l'esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall'applicazione dell'aliquota al 20 per cento;
- viene confermata la tassazione all'11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list;
- viene prevista l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri

<p>aliquota del 20 per cento» sono inserite le seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;</p> <p>d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: «18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato».</p> <p>2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.</p>	<p>white list;</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.
<p>Articolo 96</p>	
<p>Residenza OICR</p>	
<p>1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' cosi' modificato:</p> <p>a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. «c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato»;</p> <p>b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole «Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e»;</p> <p>c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: «5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».</p>	<p>Gli Organismi di investimento collettivo (OICR) diventano soggetti IRES</p> <p>Gli OICR residenti in Italia diventano soggetti IRES. Sono esenti ai fini delle imposte dirette i redditi degli OICR istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.</p>

Articolo 98

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Entrata in vigore

Il decreto legge è entrato in vigore il 24 gennaio 2012, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione, cioè il 25 marzo 2012.